

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Discussione sul progetto di legge per l'inamovibilità e disciplina dell'ordine giudiziario — Parlano nella discussione generale i senatori Stara, Pinelli, Massa Saluzzo, Sclopis, Fraschini, Di Castagnello, e il ministro dell'interno — Chiusura della discussione generale — Articolo 1 — Emendamento del senatore Stara — Opposizione del ministro dell'interno — Reiezione dell'emendamento Stara — Approvazione dell'articolo 1 — Reiezione della proposta del senatore Stara — Articolo 2 — Osservazioni dei senatori Plezza, Jacquemoud e del ministro dell'interno — Approvazione dell'articolo 2.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

CINERARIO, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'INAMOVIBILITÀ E DISCIPLINA DELL'ORDINE GIUDIZIARIO.

PRESIDENTE. Avvi una domanda di congedo che mi riservo di sottoporre alla Camera quando sia in numero.

Intanto si può dare esequimento all'ordine del giorno, il quale reca la discussione sulla legge dell'inamovibilità e disciplina dell'ordine giudiziario.

Dovrei leggere l'intero testo della legge composto di 48 articoli; essendo perciò assai prolisso, chieggo al Senato se vuole udirne la lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 765 e 768.)

Voci. Nol no!

DORIA. L'abbiamo già letta, perciò pare che sia inutile una nuova lettura.

PRESIDENTE. Dappoiché il Senato vuole economizzare in questo modo il tempo, io dichiaro aperta la discussione generale.

La parola è al signor senatore Stara.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è stata chiesta prima dal signor senatore Stara. Ella l'avrà dopo.

STARA. Signori senatori. L'idea di legge, o signori, che viene in questo momento sottoposta alle vostre deliberazioni, è il necessario, l'indispensabile complemento dell'articolo 69 dello Statuto, il quale dichiara i giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Come ben vedete, o signori, quest'articolo non ha fatto che proclamare il gran principio dell'inamovibilità dei giudici, senza penetrare più addentro nell'ardua e delicata materia a cui si riferisce.

Ma questo medesimo principio ha bisogno, nella pratica sua applicazione, di essere con altre leggi esplicito, le quali ne stabiliscano le condizioni, ne regolino gli effetti e ne determinino le conseguenze.

L'inamovibilità dei giudici nelle monarchie costituzionali è condizione essenzialissima dell'ordine giudiziario, siccome quella che assicura la loro indipendenza nel pieno e legittimo esercizio delle loro attribuzioni.

Per essa, e per essa soltanto si giunge lo scopo di una buona, retta ed esatta amministrazione della giustizia, che è base e fondamento di ogni buon ordine sociale.

Per essa le vite e le sostanze dei cittadini sono custodite e difese, garantiti i diritti, tutelati ed assicurati tutti gli interessi pubblici e privati.

Ma questa eminente prerogativa, o signori, potrebbe di leggieri convertirsi in un'arma terribile ed esiziale allo stesso bene pubblico e privato, per cui venne compartita, quando non fosse ben regolata nei suoi effetti e circoscritta entro a quei limiti nei quali vuol essere rinchiusa, dal fine medesimo a cui è rivolta.

E tale riuscirebbe fuor di dubbio l'inamovibilità di cui ragioniamo, quando la medesima, o non venisse convenientemente limitata ed ordinata in modo da mantenere bensì ai giudici tutta quella indipendenza e libertà d'azione che altamente è richiesta al nobile esercizio delle rilevanti e delicate loro attribuzioni, ma nel tempo stesso da impedire ai medesimi ogni via, ed a togliere loro ogni mezzo di potere in qualsiasi modo fallire impunemente ai doveri dell'alta loro missione; ovvero, quand'anche solo fosse o potesse essere stimolo ed incentivo, occasione e causa di non recare nell'adempimento di tutte le parti del proprio ufficio quell'esattezza e diligenza, quello zelo e buon volere, quello studio ed applicazione che richiedesi per una buona, retta e pronta amministrazione della giustizia.

Quindi conseguita, o signori, che ogniqualvolta il giudice, tuttoché inamovibile, o per suo fatto e colpa, o per altre estranee cause, si trova ridotto al punto di più non poter adempiere con buon successo ai doveri della sua carica, cessando in ambi i casi il fine e la ragione della di lui inamovibilità, cessa medesimamente l'ostacolo per rimuoverlo o sospenderlo dall'esercizio di sue funzioni, o per trasferirlo in altro luogo, dove sia meno incompatibile la continuazione delle medesime.

Quindi conseguita del pari che se l'inamovibilità debb'essere scudo a quel giudice che bene adempie ai propri doveri, non lo salva per altro, nè lo sottrae da tutte quelle cautele e

misure di disciplina che la ragione e l'esperienza hanno suggerite come le più atte a richiamarlo al dovere.

A questi due rilevantissimi obbiettivi provvede opportunamente l'idea di legge che stiamo discutendo. Le varie disposizioni, che vi si leggono inserite, mi paiono nel loro complesso utili ed opportune, e perciò meritevoli di essere coi favorevoli vostri suffragi adottate.

Nelle parziarie a singole disposizioni, per altro, a me pare che occorran di non poche modificazioni, le quali, dove fossero dalla saggezza e senno vostro approvate, conferirebbero, a parer mio, a rendere l'intero contesto della legge più coerente ed uniforme, e le singole disposizioni più precise e più chiare.

E cominciando dall'articolo primo, voi ben vedete, o signori, come il medesimo contenga tutto il concetto e la materia del gran principio dell'inamovibilità, la dichiarazione e spiegazione di quanto viene per essa attribuito ai giudici inamovibili.

Quest'articolo pertanto domina, per così dire, e regola tutti gli altri che vengono in appresso, i quali, avendo perciò col primo un'intima connessione, vogliono pure avere col medesimo una perfetta coerenza ed uniformità, non solamente di concetto, ma ben anche di espressioni, siccome quelle che si adoperano per indicare una sola e medesima cosa.

Il perchè, omettendo nell'articolo primo le parole « non possono essere privati della loro carica, » le surrogarei con quelle che vengono adoperate nei successivi articoli per esprimere il medesimo concetto, vale a dire: « non possono essere rivotati, nè dispensati dal servizio. » Chè questi appunto sono i due modi, secondo i quali, oltre a quelli già specificamente contemplati nello stesso articolo primo, possono i giudici, tuttochè inamovibili, essere privati della loro carica in conformità degli articoli successivi.

In questa guisa noi avremo nell'articolo primo contemplati e specificati tutti i modi, nei quali un giudice inamovibile può essere privato della sua carica; e nei successivi articoli noi vedremo fatta di questi vari modi l'applicazione ai singoli casi, che espressi e contemplati dalla legge importano la privazione della carica stessa. Gli uni saranno cogli altri articoli coerenti, e tutti insieme presenteranno quell'uniformità di concetto e di espressione che tanto conferisce alla maggior precisione e chiarezza della legge.

Nello stesso articolo primo voi leggete, o signori, le parole: « posti in aspettativa, » le quali più non si riscontrano in veruno degli articoli successivi.

Ma lo stabilire, o signori, che i giudici che abbiano acquistata la loro inamovibilità non possano essere posti in aspettativa, se non nei casi previsti da questa legge, presuppone necessariamente che vi sieno nella legge stessa contemplati alcuni casi in cui i giudici, tuttochè inamovibili, possano cioè nondimeno essere posti in aspettativa.

Or bene, se voi discorrerete, o signori, tutti gli articoli che vengono in appresso, non vi verrà fatto di riscontrare in alcuno di essi contemplato verun caso in cui sia dichiarato che i giudici inamovibili possano essere posti in aspettativa.

Forse il solo caso a cui possa una simile disposizione essere applicabile è quello previsto dal successivo articolo secondo, in cui venga ridotto il numero dei membri di un magistrato, o di un tribunale, dovendo i meno anziani fra gli inamovibili, in ciascun grado soppresso, essere posti in aspettativa.

Ma, oltrechè, se questo fu ed è intendimento del legislatore fa di mestieri l'esprimerlo esplicitamente, perchè la

legge riesca più precisa e più chiara; egli è poi da avvertire che altri casi possono occorrere di collocamento di giudici inamovibili in aspettativa, i quali o vanno preveduti e contemplati da questa medesima legge, o possono essere regolati e definiti da altre leggi.

Nella prima ipotesi, o signori, converrà esprimere in questa legge tutti i casi che, oltre a quello contemplato dall'articolo secondo, possano autorizzare il collocamento in aspettativa di giudici inamovibili: tra i quali non ultimo potrebbe per avventura essere quello di un giudice, che per ragione o di lunga malattia e cura, a cui sia per soggiacere, o d'interessi ed affari domestici e famigliari, che abbia da assestare in lontanque regioni, chiedesse di essere posto, ed il Governo riconoscesse conveniente di porre in aspettativa.

Nella seconda ipotesi poi, e quando altri casi possano essere da altre leggi stabiliti di collocamento in aspettativa di giudici inamovibili, allora fa d'uopo modificare le espressioni che si leggono verso la fine dell'articolo primo, dicendo non più se non nei casi previsti di questa legge, ma bensì se non nei casi previsti della legge, acciocchè quest'ultima parola possa nella sua generalità abbracciare, non questa soltanto che stiamo discutendo, ma ogni altra legge che sia per regolare e definire i casi di collocamento in aspettativa dei giudici inamovibili.

Già ho toccato dell'articolo secondo, che qualora nel medesimo abbia a avvisarsi contemplato l'unico caso di collocamento in aspettativa, a cui accenni l'articolo primo, l'uno coll'altro sarebbe assai meglio collegato, e tornerebbero entrambi molto più precisi e più chiari, quando le ultime parole dello stesso articolo secondo venissero surrogate da queste altre: « la riduzione fra questi inamovibili, e conseguentemente il loro collocamento in aspettativa, avrà luogo in ciascun grado soppresso sui membri meno anziani. »

Avvertirò poi ancora, a proposito dell'articolo secondo, che, oltre al caso ivi contemplato di semplice riduzione, mi parrebbe molto conveniente ed opportuno che vi si prevedesse e determinasse in egual modo quello della intera soppressione, dappoichè e parmi questo secondo caso assai più frequente del primo, e, occorrendo, ragione e giustizia esige che sia regolato e definito dalla presente legge, da una legge generale ed anteriore, cioè, e non da una legge speciale e contemporanea all'atto stesso della soppressione. Adoperando in questa guisa, noi faremo sì che ciascuno conosca fin dappincipio che, quando un magistrato o tribunale venga a sopprimersi, la sorte di lui sarà invariabilmente determinata dalla legge che stiamo ora discutendo, sicchè non potrà da veruna legge posteriore essere pregiudicato in quei diritti che gli erano garantiti ed assicurati dall'inamovibilità ed anzianità di cui prima godeva.

Riguardo agli articoli terzo, quarto, quinto e sesto, io debbo innanzitutto farvi avvertire, o signori, che gli articoli terzo e sesto, comechè contemplino due casi, tra loro non solo diversi, ma benanche contrari, ciò nonpertanto contengono i medesimi provvedimenti, che sono ad entrambi applicabili.

Quindi a me pare che la naturale sede dei medesimi e l'armonia dei provvedimenti, che con essi si prescrivono, richieggano, che nella serie degli articoli del progetto l'uno all'altro immediatamente succeda senza intermissione ed interposizione del quarto e del quinto, che contemplano casi affatto disparati e diversi, e contengono provvedimenti di tutt'altro genere.

Oltre di che voi avete, o signori, con me osservato che, mentre nell'articolo sesto si parla, tra le altre cose, anche

del collocamento a riposo, se ne potrà essere il caso, nell'articolo terzo si tace affatto di questa maniera di provvedimento.

Eppure, ed io m'inganno a partito, o dico, ed affermo, che non so vedere plausibile e fondata ragione dell'avvertita differenza.

Se utile ed opportuno insieme cogli altri di traslocazione, di revocazione o di dispensa da ulteriore servizio può talvolta riuscire il provvedimento del collocamento a riposo nei casi contemplati dall'articolo sesto di ordinanza o sentenza che dichiara non farsi luogo a procedimento, o pronuncia assoluta a favore di un giudice inamovibile per estinzione dell'azione penale, o per mancanza di prove di reità, non so troppo farmi capace come egualmente utile ed opportuno non abbia a ravvisarsi nei molteplici e svariati casi contemplati dall'articolo terzo di condanna di un giudice inamovibile a cui non sia stata aggiunta l'interdizione dai pubblici uffici.

Forsechè, tanto in questi casi contemplati dall'articolo terzo, quanto in quelli previsti dall'articolo sesto, non può egualmente e bene spesso accadere che più della traslocazione, revocazione o dispensa da ulteriore servizio si appresenti appropriato ed acconcio il collocamento a riposo, se ne potrà essere il caso?

Confesso ch'io non so rendermi plausibile e fondata ragione della stabilità differenza, e che perciò inclino a credere che si abbiano a ripetere nell'articolo terzo, ovvero ad omettere nell'articolo sesto le parole o a collocarlo a riposo, se ne potrà essere il caso.

Aggiungasi ancora che, se per collocamento a riposo, di cui parla l'articolo sesto, intendesi la giubilazione, questa, se può essere dal giudice inamovibile, dopo un determinato numero d'anni, non solo richiesta, ma pretesa, la ragione dei correlativi esige che possa in egual modo essere dal Governo non solo accordata, quando sia richiesta, ma data anche a chi non la chieda, semprechè una tale misura si veda spediente al bene del servizio.

Ora, posto nel Governo il diritto di collocare a riposo, ossia di giubilare i giudici anche inamovibili, dopo un determinato numero d'anni, più non occorre di parlare nella legge che stiamo discutendo del collocamento a riposo, quando ne possa essere il caso, come di altro dei mezzi, con cui nelle date circostanze un giudice inamovibile possa essere privato della sua carica, dappoichè di questo mezzo può ognora il Governo stesso di per sé e senza bisogno di ricorrere per tale effetto al magistrato di Cassazione, come pure senza il concorso di altre circostanze, usare a suo talento, quando ne possa essere il caso.

Adunque riassumendo il sèn qui detto, concludo che, o, secondo la legge che regola le giubilazioni, ed il collocamento a riposo dei giudici inamovibili, è in facoltà del Governo di giubilare i medesimi dopo un determinato periodo d'anni, ed in questa ipotesi; il collocamento a riposo non può nè debbe figurare in questa legge, che tratta di ben altri casi, che non di questo; ovvero al Governo non compete un simile diritto, sicchè un giudice inamovibile non possa altrimenti essere collocato a riposo, che nel concorso di certe e determinate circostanze, e per dichiarazione del magistrato di Cassazione, come si prescrive nell'articolo sesto del progetto, ed in tal caso la misura del collocamento a riposo, a cui accenna quest'ultimo articolo, va pure estesa all'articolo terzo, nell'applicazione del quale può la medesima tornare egualmente acconcia ed opportuna.

Intorno all'articolo quinto del progetto, che succederebbe

agli articoli terzo, sesto e quarto, a me pare che possano cadere in acconcio due leggiere modificazioni, le quali, se non altro, hanno il pregio di maggior chiarezza e precisione, e di maggior esattezza nelle espressioni.

Le parole che si riscontrano nell'articolo quinto « primachè la sentenza sia stata riparata » non ritraggono al giusto il concetto del legislatore, il quale non si può dubitare che sia stato quello, che un giudice inamovibile condannato a pena correzionale non possa proseguire nell'esercizio delle sue funzioni, nemmeno in pendenza d'appello, fino a che la condanna non sia stata revocata ed il giudice deliberato.

Or bene, le parole « primachè la sentenza sia stata riparata » non rendono esattamente quel concetto del legislatore, potendo accadere, come succede tuttodì, che una sentenza sia in grado d'appello bensì riparata, e l'imputato non rimandato libero ed assoluto, ma condannato soltanto a minor pena.

In questo caso, o signori, la sentenza è bensì riparata, poichè invece di sei mesi, a cui in primo giudizio, per cagion d'esempio, era stato il giudice inamovibile condannato, più non avrebbe a subire che mesi due di carcere, di confino o di esiglio, cui la pena sarebbe stata in grado di appello ridotta; ma non per ciò potrebbe il giudice stesso proseguire nell'esercizio delle sue funzioni, fino a che non sia cessato l'effetto della riparata, bensì, ma pure subita condanna.

Il perchè la legge tornerà assai più chiara, e l'espressione più appropriata e precisa, quando alle mentovate parole dell'articolo quinto si surrogino quest'esse: « primachè la condanna sia stata revocata. »

E siccome, anche dopo revocata la condanna, o cessati gli effetti della medesima, può essere il caso, secondo il disposto degli articoli terzo e sesto del progetto, che il giudice, ancorchè rimandato libero da pena, o dopo di avere scontata la medesima, non possa nè debba proseguire nell'esercizio di sue funzioni, perchè il magistrato di Cassazione riconosca che vi è luogo alla di lui revocazione o dispensa da ulteriore servizio, o al di lui collocamento a riposo, così per mettere l'articolo quinto del progetto in giusta correlazione ed armonia cogli articoli terzo e sesto, sarà molto utile ed opportuno che si aggiungano alla fine del medesimo le seguenti parole: « salvo però sempre il disposto dagli articoli terzo e sesto. »

Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, dei quali si compone il capo primo del progetto, non mi paiono suscettivi di veruna modificazione, e sarei quindi d'avviso che si avessero ad adottare quali ne vengono proposti. Solo crederei opportuna una diversa collocazione dei medesimi, la quale conferirebbe, a parer mio, a metterli in maggiore correlazione e corrispondenza tra di loro ed in maggior armonia coll'articolo primo, del quale sono una sequela ed una giusta applicazione ai singoli casi per essi previsti e contemplati.

Parimente alle parole che si leggono nell'articolo undecimo « al suo ritiro, » proporrei che si sostituissero queste altre: « al suo collocamento a riposo, » che sono pur quelle che si usano ognora in tutti gli altri articoli del progetto, laddove queste si veggono solo adoperate nell'articolo undecimo.

Con ciò è quanto dirvi, o signori, ch'io non posso acquetarmi alle modificazioni suggerite dall'ufficio centrale sugli articoli 12, 13 e 14, nè molto meno indurmi ad accogliere per buone le considerazioni che paiono avergliele ispirate.

E a farvi, o signori, capaci dei fondamenti di questo mio dissentire dall'ufficio centrale, piacciavi, innanzitutto, di venir meco considerando che gli articoli di cui si ragiona sono collocati sotto il capo primo, che tratta dell'inamovibilità dei

giudici e dei suoi effetti. La qual cosa indica abbastanza quanto grave sia la materia a cui gli articoli dianzi citati insieme con tutti gli altri del medesimo capo si riferiscono.

Sì, o signori, è gravissima la materia che si contempla negli articoli 12, 13 e 14 del progetto, posciachè viene nei suoi effetti e nelle sue conseguenze pareggiata a quella degli articoli precedenti, in cui parlasi di quei giudici che si tardarono di gravissimi misfatti o ricusarono di adempiere ai doveri loro imposti dalla legge, o con una condotta turpe e biasievole non rifuggirono dal compromettere la propria riputazione o la dignità del corpo a cui appartengono.

Perciò è che alla loro garanzia e salvaguardia non basta l'inamovibilità compartita dallo Statuto, la quale, come negli altri casi gravissimi previsti e contemplati dagli articoli terzo, sesto, settimo e ottavo, così anche in quelli assai meno gravi, dei quali trattano gli articoli duodecimo, decimoterczo e decimoquarto, cessando di tutelare quei giudici che si rendono colpevoli di simili trascorsi e mancamenti, fa sì che possano essere senz'altro in tutti quei casi revocati o sospesi.

Ora io dico: è desso tanto grave mancamento di un giudice inamovibile quello di un'assenza illecita di venti, trenta o quaranta giorni dal suo posto, che a reprimerlo efficacemente non basti la di lui sospensione o revocazione?

E non è questa quella medesima pena che si applica a quel giudice inamovibile che fa tanto dimentico di se stesso e del nobile e sublime ministero che esercita, da trascorrere in crimini o delitti, o da compromettere con fatti gravi la propria riputazione e la dignità del corpo a cui appartiene?

E perchè dunque si vuole maggiormente aggravare, contro ad ogni più manifesta proporzione tra il reato e la pena, riducendo da venti a soli dieci il numero dei giorni di assenza, punibile colla sospensione, ed anche colla revocazione, che una volta incorsa dal giudice inamovibile lo chiarisce per sempre incapace di esercitare funzioni giudiziarie?

E qual giusta proporzione e gradazione di reati e di pene infatti sarebbe mai quella che metterebbe al medesimo livello il solo fatto di dieci o venti giorni di assenza, o di mancanza a dieci udienze, cogli altri fatti gravissimi di crimini, delitti, o simili, per cui un giudice si ricusa di adempiere un dovere impostogli dalla legge, od arriva compromettere la propria riputazione, o la dignità del corpo a cui appartiene?

Signori, se un involontario errore non fa velo al mio giudizio, a me pare che sia già un andare ben oltre nelle vie del punire, ed un essere molto severi ed esigenti, quando, come porta il progetto ministeriale, si ritenga che nei previsti casi l'assenza di venti, trenta o quaranta giorni può importare la medesima punizione, che gli articoli 3, 6, 7 ed 8 infliggono per eccessi e trascorsi assai più gravi e riprovevoli, e soggettare il giudice che se ne rende colpevole alla sospensione o revocazione dalle sue funzioni, senzachè sia in alcun modo dimostrata la necessità o la convenienza di aggravare maggiormente la mano, come vi si propone dall'ufficio centrale.

Le leggi, o signori, quando sono troppo dure e severe, e non serbano quella giusta proporzione e gradazione che si conviene tra il reato e la pena, sono, nella pratica loro, applicazioni assai difficilmente o malamente eseguite.

Nè posso arrendermi alla ragione che l'egregio relatore dell'ufficio centrale ne venne nel suo rapporto allegando per fondamento della fatta proposta, « che sia, cioè, contrario alla subordinazione dei giudici il tollerare ch'essi possano mancare al loro dovere per diciannove giorni, senza tema di sospensione o revocazione alcuna. » Forse l'egregio mio amico

non ha ben avvertito, allorchè lesseva il suo bel rapporto, al disposto dell'articolo 19 e successivi, che soggettano ai provvedimenti disciplinari il giudice, anche inamovibile, che contravviene ai doveri del proprio ufficio. E siccome non erri luogo a dubitare che manchi, e gravemente manchi al proprio ufficio qualunque giudice, anche inamovibile, che rimanga assente dal suo posto per meno di giorni venti continui, senza permesso o legittima causa, così rimane del pari dimostrato che tale mancamento non solo non è tollerato, ma ben all'opposto è represso con provvedimenti disciplinari, tra i quali si annovera estremo la sospensione da giorni quindici ad un anno.

Non è dunque ben esatto il dire, nè regge all'esame di una seria confutazione la ragione che si adduce a sostegno e conferma della proposta modificazione, che sarebbe, cioè, « contrario alla subordinazione dei giudici il tollerare che eglino possano mancare al loro dovere per diciannove giorni, senza tema di sospensione o revocazione alcuna, » quando all'opposto se si riguarda all'intima ragione dei fatti, ed alla bene ordinata economia del progetto ministeriale, pare bene dimostrato e chiarito essere assai più esatto l'affermare e più fondato il mantenere che, nonchè diciannove, neppure un giorno solo rimane a termini del medesimo tollerato, che i giudici possano mancare al dover loro contro alla subordinazione cui sono tenuti.

Pertanto come nessun altro mancamento ai doveri del proprio ufficio, così neanche quello d'una illecita assenza qualunque si può dire che sia dal progetto ministeriale tollerato contro alla subordinazione a cui vanno tutti i giudici soggetti.

Che anzi, procedendo in questa bisogna il progetto medesimo con quella ragionevole e ben misurata proporzione e gradazione che è richiesta nella punizione dei reati, e nell'inflizione delle pene, lascia libero il campo di applicare al fatto dell'illecita assenza quel provvedimento disciplinare che meglio corrisponda alla qualità del fatto medesimo, quando del solo avvertimento, quando della riprensione e quando della sospensione dall'ufficio da quindici giorni fino ad un anno, secondo che più o meno lunga, più o meno riprovevole, più o meno pregiudiziale e più o meno ripetuta sarà stata l'illecita assenza.

Che se questa si prolunga tant'oltre che ecceda i venti, trenta o quaranta giorni previsti dagli articoli 12, 13 e 14 che stiamo discutendo, allora assumendo essa il carattere di un mancamento assai più grave, può sempre dar luogo all'applicazione della sospensione, e talvolta anche alla revocazione, la quale non solamente priva per sempre il giudice colpevole della sua carica, ma lo chiarisce benanche incapace per l'avvenire di esercitare funzioni giudiziarie qualunque.

E poichè io mi trovo, o signori, su questo, per voi e per me non troppo gradevole tema, di dissenso dall'ufficio centrale, permettetemi che sur un altro punto io qui vi esprima il mio concetto, che non finirebbe perfettamente con quello dell'ufficio stesso.

Nella rara vostra perpicacia, e nel suo vostro discernimento, voi già vi accorgete, o signori, ch'io accenno a quella distinzione che si fa nel rapporto, e che a me pare non troppo esatta e fondata delle due parti in cui si vogliono divisi i mezzi progettati per regolare gli effetti dell'inamovibilità dei giudici.

Ponendo per base questa distinzione o divisione dei mezzi sopraddetti, l'ufficio centrale, mentre acconciamente osserva essere la prima, cioè quella di investigare e di apprezzare i fatti, che possono dar luogo ai proposti provvedimenti, necessariamente riservata e commessa al magistrato di Cassazione, afferma poi della seconda, che consiste nel

dar esecuzione ai provvedimenti suddetti, che la medesima viene lasciata intatta al Ministero, per modo che la dichiarazione del magistrato di Cassazione nulla tolga alla libertà d'azione ed alla responsabilità del potere esecutivo; d'onde lo stesso ufficio centrale trae la conseguenza di cui non so troppo farmi capace che « le deliberazioni o decisioni (comunque vogliano chiamarsi) del magistrato di Cassazione non solo hanno per oggetto di stabilire la condizione legale dei giudici, rispetto alla loro inamovibilità, ma ben anche di riversare intiera sul potere esecutivo la responsabilità di ogni provvedimento contrario a tali decisioni. »

Questa sentenza dell'ufficio centrale, o signori, quando fosse ammessa ed accolta in tutta la sua estensione ed in tutto il suo valore, importerebbe sostanzialmente ed in altri termini a concludere che, qualunque sia il tenore delle dichiarazioni o deliberazioni del magistrato di Cassazione su questa importante e delicata materia, il potere esecutivo è pur sempre libero di contraffare alle medesime, sotto la propria responsabilità, e per conseguente di revocare e sospendere un giudice inamovibile, che il magistrato avrebbe riconosciuto innocente delle fatteggie imputazioni, e rimandato assolto, o, viceversa, di mantenere in carica tal altro che lo stesso magistrato avesse chiarito meritevole di revocazione o sospensione, di dispensa da ulteriore servizio o di collocamento a riposo per fatti più o meno gravi di cui veniva imputato.

Ma io vi dichiaro altamente, o signori, di non potere per alcun verso acquetarmi a sì strana ed esorbitante sentenza, la quale cozza, a parer mio, di fronte colla lettera e collo spirito dello Statuto, colla lettera e collo spirito della presente legge che discutiamo e con tutti i principii di ragione pubblica e costituzionale di cui s'informano i Governi rappresentativi.

E come infatti potrei indurmi in animo che l'inamovibilità dei giudici, sì solennemente proclamata dall'articolo 69 dello Statuto, altro non sia, alla fin dei conti, che una lettera morta, una vana parola, una preta menzogna?

E tale finirebbe per essere, o signori, questa da tutti collante decantata prerogativa, quando dal potere esecutivo potesse essere sì di leggieri, e ad ogni piè sospinto, manomessa, conculcata, violata, distrutta ed annientata sotto il solo e semplice colore e pretesto della propria responsabilità, della quale ben si può dire ciò che dell'araba fenice favoleggiarono gli antichi poeti: *Che vi sia, ciascun lo dice; dove sia, nessun lo sa.*

E veramente lettera morta, anziché spirito vivificatore, vana parola più che titolo reale ed efficace, menzogna e non verità, finirebbe per riuscire questa sì preclara ed emineante prerogativa, o signori, quando non avesse altro schermo, altra salvaguardia o garanzia che la sola responsabilità ministeriale, la quale è comune a tutti gli altri atti che sono di pieno e libero arbitrio del potere esecutivo.

E dove andrebbe allora a riuscire, o signori, l'indipendenza dei giudici, e con essa la tutela e la difesa delle vite e delle sostanze dei cittadini, e di tutti gli interessi, sì pubblici che privati?

Tutti questi beni sparirebbero ad un tratto, e noi cadremmo ben tosto in quei medesimi mali, inconvenienti e disordini che tanto si lamentavano nei Governi assoluti.

Se l'inamovibilità dei giudici, o signori, deve essere spirito vivificatore e non lettera morta del nostro reggimento politico, conviene che sia inviolabile, inalterabile, intangibile, di quei casi in fuori che la presente legge prevede e contempla, come sta scritto nell'articolo primo della medesima.

Se deve essere titolo e prerogativa reale ed efficace, e non parola vana, fa di mestieri che un corpo inamovibile ed indipendente esso pure sia il solo che possa conoscere dei fatti ed applicare le pene che privano i giudici della loro carica, o possono altrimenti pregiudicare alla loro inamovibilità, siccome porta il progetto.

Se infine ha da essere una verità e non una menzogna, fa d'uopo che le deliberazioni e dichiarazioni del magistrato di Cassazione abbiano la forza e l'effetto di vere e perfette sentenze obbligatorie per tutti e per tutto, come assai chiaramente lo indica l'intero contesto ed economia della legge che discutiamo.

Ancora due brevi osservazioni, o signori, e pongo fine a questo mio oramai troppo lungo ragionamento, col quale sono venuto sin qui troppo largamente usando non solo, ma ben anche abusando della benigna indulgenza e cortese attenzione vostra.

Riguarda la prima la misura della sospensione che, tanto nel capo primo, che tratta dell'inamovibilità e dei suoi effetti, quanto nel capo terzo, che versa sui provvedimenti disciplinari, viene egualmente sancita, come altro dei mezzi che in certi determinati casi fa cessare la prerogativa dell'inamovibilità dei giudici.

Se non che nel capo primo nulla si dice dell'indole, degli effetti e della gradazione e durata di questa pena; laddove nel capo terzo si definisce questa che ivi si chiama pena disciplinare, se ne determinano gli effetti, e se ne stabilisce la gradazione e la durata.

Quindi può sorgere il dubbio se la pena puramente disciplinale della sospensione di cui parla il capo terzo abbia l'indole stessa, partorisca gli stessi effetti e ritenga la stessa gradazione o durata che l'altra pena della sospensione di cui si fa cenno nel capo primo.

Se la cosa è così, come a me pare debba esserlo, allora, a scanso d'ogni ambiguità e dubbiezza, proporrei che all'articolo 28 del progetto dopo le parole *la sospensione dall'ufficio*, si aggiungessero le seguenti: *di cui nel capo primo e nella presente sezione.*

Finalmente la ragione m'insegna, e l'esperienza di più anni me l'ha vienmeglio confermato, o signori, che la facoltà di applicare le pene disciplinari, eccettuata la sospensione, potrebbe e dovrebbe assai più utilmente ed opportunamente risiedere in chi esercita il diritto di sorveglianza sovra coloro che ne vanno soggetti, che non nel corpo intiero del magistrato o tribunale di cui i medesimi fanno parte.

Lascio stare che chi esercita una continua, giornaliera, incessante ed immediata sorveglianza sui giudici che ne dipendono è assai più in grado di meglio conoscere tutti i più minuti particolari e ragguagli, e di farne un più giusto apprezzamento per quell'utile ed opportuna applicazione dei provvedimenti disciplinari che potesse essere richiesta al bene del servizio ed alla giustizia.

Lascio stare che il diritto di sorveglianza, disarmato così d'ogni più leggiera repressione e coercizione, tornerà bene spesso inutile ed inefficace.

Lascio stare che finora sonosi le facoltà sopraddette esercitate appunto da chi aveva il diritto, o, per meglio dire, l'obbligo di sorvegliare alla condotta dei giudici, e per essi applicate le pene disciplinari di cui si tratta.

Lascio stare che il privarveli per l'avvenire tornerà a poco decoro ed aumento di loro ripulazione, e riescirà anzi a scapito della dignità e considerazione loro.

Lascio da parte queste ed altre ragioni non poche che potrei venirmi discorrendo, e mi limito ad addurvi questa sola,

che nessuno sarà per contestarmi, che abbia una giusta cognizione e sufficiente esperienza di queste cose, vale a dire che i corpi non sono troppo atti ad esercitare coteste facoltà, tanto che io non temo di andar errato nell'affermare che ben di rado, o non mai, si vedrà fatta una saggia, utile, previdente ed opportuna applicazione di simili provvedimenti disciplinari, quando questa rimanga affidata ai magistrati o ai tribunali, come porta il progetto.

Aggiungasi ancora che le pene disciplinari, se si eccettui la sospensione, sono così leggiere, così tenui, così dolci e paterne, che non mi parrebbe neppure conveniente di far intervenire l'intero corpo di un magistrato o tribunale per applicarle, e che nessun pericolo o timor serio potrebbe ostare, ed anzi tutte le ragioni di vera convenienza consiglierebbero che, come pel passato, così anche per l'avvenire, fossero le medesime applicate da chi esercita il diritto di sorveglianza.

Quando queste mie osservazioni incontrassero il favore e l'approvazione del Senato, occorrerebbe in tal caso che agli articoli 29 e 33 del progetto ministeriale si facessero le seguenti modificazioni, cioè, all'articolo 29 che si aggiungessero dopo la parola *avvertimento* le seguenti: *la censura e la riprensione*; e che nell'articolo 33 si surrogassero alle parole *le pene disciplinari*, queste altre: *la sospensione dall'ufficio*.

Tutte queste cose io ho voluto venirvi rappresentando, o signori, non perchè io abbia la presunzione di vederle dalla vostra saggezza e dal profondo senno vostro adottate, ma perchè fossero, se non altro, occasione e materia di apposita e severa discussione, sicchè le spiegazioni e dichiarazioni che dalla medesima uscirebbero fossero altrettante faci che ne illuminassero, altrettante autentiche interpretazioni che ne potessero servire di norma e di scorta sicura nella giusta e retta applicazione delle varie disposizioni della nuova importantissima legge che dovrà regolare d'ora innanzi l'immovibilità dei giudici e gli effetti della medesima.

PRESIDENTE. Il Senato essendo in numero, è accordato un mese di congedo al marchese di Rorà.

La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Il valente oratore che mi ha preceduto vi ha esposto colla solita facondia e dottrina le sue osservazioni intorno alla legge che abbiamo preso a discutere.

Per quanto però le sue considerazioni siano gravi e meritevoli di seria attenzione, tuttavia io avrei qualche difficoltà a dividere le opinioni dal medesimo spiegate circa gli effetti che intenderebbe doversero produrre le deliberazioni del magistrato di Cassazione.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Pregherei il senatore Pinelli a voler riservare queste sue osservazioni allorchè venga in discussione l'emendamento che proporrà il senatore Stara; per ora è meglio tenersi sui generali.

PINELLI. Non è mia intenzione il proporre niente di speciale, ma unicamente esprimere un'opinione relativamente all'oggetto di cui, fra altri, erasi occupato l'onorevole senatore Stara, che è veramente cosa di massima considerazione, quali effetti cioè debba produrre una deliberazione del magistrato di Cassazione intorno alla rievocazione, alla collocazione a riposo o simili provvedimenti concernenti i giudici immovibili.

Non posso farmi a discorrere della legge senza fermarmi un istante sopra questa gravissima questione, la quale confesso che mi si è fatta avanti con maggior peso, con maggior importanza dal momento che l'intesi svolta dal signor preopinante. Mi credo dunque in dovere di dichiarare che, per quanto ciò mi sembri meritevole di considerazione, tuttavia

io incontrerei gran difficoltà ad ammettere che, indipendentemente dalla responsabilità del Ministero, si possa attribuire un effetto perentorio alle deliberazioni cui siasi dato luogo in tal caso per parte del magistrato di Cassazione.

Crederei, in sostanza, che l'opinione a tale riguardo espressa dall'ufficio centrale dovesse servire di norma all'interpretazione della legge, e ciò intendo dimostrare con una distinzione che mi sembra assai razionale, cioè che altro sono quei provvedimenti che intaccano direttamente la missione stessa che il giudice ha ricevuta dalla prerogativa reale. I provvedimenti di tal natura non possono non dipendere anche da un decreto reale, il quale deve intervenire in tal caso.

Ammetterei poi l'opinione contraria in quei provvedimenti che fossero di disciplina. Coerentemente a questa opinione trovo che la posizione dell'articolo 40 può forse riguardarsi più conveniente quale si trova nel progetto. Questa disposizione chiuderà per così dire la serie delle disposizioni relative ai casi più gravi in cui si fanno cessare le funzioni del giudice per fatti personali che hanno dato luogo ad una tale determinazione.

Per quanto riflette poi le disposizioni che seguono, le quali, per così dire, formano una serie separata, e che si collegano piuttosto colle disposizioni disciplinari, la privazione dell'impiego non risultando dai fatti che siano da apprezzarsi ne' singoli casi, perchè già determinati dalla legge stessa, parmi potersi attribuire a quelle deliberazioni che emanano in tali casi un effetto più indipendente. Quindi io opinerei potersi conservare il testo del progetto quale si trova.

Mi farò ora a qualche altra osservazione. E cominciando dal principio stesso dell'immovibilità non posso trattenermi dal riflettere che, quanto esso può esercitare una salutare influenza intesa nel senso dell'indipendenza delle funzioni, altrettanto poi è desiderabile che non trascorra ad una applicazione troppo materiale, vale a dire che le funzioni giudiziarie si possano esercitare là ove meglio a ciascheduno convenga; e quantunque non si debba leggermente fare luogo a traslocazioni, se non in quei casi che sono previsti, tuttavia io trovo assai conveniente che per l'omogeneità perfetta del corpo giudiziario, quest'amministrazione di giustizia si mantenga composta nei diversi distretti in quella maniera che unisca i vari elementi di cui è suscettiva.

Certamente, se l'immovibilità si spingesse al segno che si riducesse ad una specie di destinazione esclusiva dei nativi di ciascheduna parte dello Stato alle funzioni che debbono esercitarsi, in modo che nessun riguardo si avesse, specialmente nelle prime nomine, a quelle vedute di savio temperamento che presiedette finora alla istituzione e destinazione dei vari magistrati, io confesso che dubiterei molto dell'effetto salutare della legge.

È uopo che l'amministrazione della giustizia si consideri anche dai singoli magistrati come un debito da pagarsi non in un dato luogo solamente, ma verso l'intera popolazione dello Stato; che si consideri come carriera, la quale non può stare senza certa devozione assoluta al dovere che dai Romani si fece chiamare *militia togata*. Io confido che questo spirito di perfetta uniformità nei magistrati sopravvivrà a questa legge, e che si potrà dire in questa parte, una *fides, unum baptisma*.

Mi farò ora a considerare i capi che seguono, e specialmente quello che riguarda la competenza ed il procedimento per i reati imputati ai giudici. Io confesserò che relativamente a questo capo avrei desiderato, ed anzi avrei sperato

trovarvi compresi non solamente quei casi che ivi sono annoverati, e che riflettono propriamente i reati individuali di ciascun membro (locchè non sarà certo troppo frequente), ma avrei desiderato anche vedervi contemplati certi casi i quali non si riferiscono tanto alla vita privata del membro di un tribunale o magistrato, quanto alla sua responsabilità nell'esercizio delle proprie funzioni.

Io osservo che quantunque la legge abbia principalmente per iscopo di determinare i casi della cessazione dell'inamovibilità, si è creduto tuttavia necessario aggiungere a questa legge certe norme che mi sembrano savissime per la competenza.

Così nei casi in cui si dovrebbe sottoporre a giudizio un magistrato, si è avvertito che necessariamente non doveva essere il corpo stesso a cui apparteneva che dovesse giudicarlo. Ma questa ragione, secondo me, non sussiste solamente per questi reati individuali, sussiste egualmente per certe conseguenze, certe responsabilità, le quali si possono incontrare nell'esercizio delle proprie funzioni giudiziarie, sia che tali conseguenze si riferiscano ad un individuo, oppure sieno collettive. Io non crederei che si possa prescindere in questi casi dal riguardare anche estese ad essi quelle stesse norme di competenza che si trovano qui ristrette ai reati. Per accennare un esempio io non ho che da ricorrere all'articolo 1109 del Codice civile che proibisce l'arresto personale, in materia civile, fuori dei casi determinati dalla legge, e stabilisce che, oltre la nullità dell'atto, ne risulti la responsabilità dei danni e delle spese.

Questo caso, mi si dirà, non sarà frequente; tuttavia non è un caso ideale perchè previsto da una legge esistente. Tale pure si è quello previsto dagli ordinamenti di procedura civile, di una sentenza ingiusta, proferita scientemente; tutti quei casi insomma che i Francesi sogliono designare col nome di *prise à partie*, e con altro nome i giureconsulti romani dicono: *si iudex litem suam fecerit*.

In somiglianti casi ne' quali vi ha responsabilità da incorrere individualmente o collettivamente, crederei non vi sarebbe stato alcun inconveniente che si fossero anche indicate fra le norme di competenza quelle che possano riferivisi.

Si fa in vero avvertire dall'ufficio centrale come la legge non abbia per iscopo di provvedere a certi casi i quali fanno oggetto di leggi separate; ma qui non è la determinazione dei casi speciali di cui s'intende parlare; si tratta unicamente delle norme di competenza.

Se queste norme sono determinate per una serie di casi, nulla impedirebbe che lo fossero anche per gli altri.

Non solamente poi queste responsabilità possono incorrersi nella materia civile, ma possono incorrersi egualmente nei giudizi criminali ed in tutte le parti riflettenti la relativa procedura; non farò che accennare a questo riguardo l'articolo 84 del Codice di procedura criminale, relativo agli atti di istruzione, i quali si debbono compiere sotto certe forme; articolo che, quantunque minacci pene in caso d'inosservanza, non esclude certamente l'azione di risarcimento dei danni e delle spese. Lo stesso si può dire di altri simili casi nei quali si possano omettere garantizie sostanziali, ed in cui si tratti di ovviare a tali abusi.

Mi si dirà che questi sono casi di prevaricazione.

Egli è verissimo che in una buona definizione del reato di prevaricazione questi casi potrebbero forse comprendersi: non tutti però. La cosa sia ben altrimenti, giacchè l'articolo 280 del vigente Codice penale stabilisce in chiari termini che non v'ha prevaricazione se non nel caso di crimine; e che il semplice delitto non è da qualificarsi tale. Ognuno

vede quindi che tanto nell'esercizio della giustizia civile, quanto nella penale, vi sono casi da prevedere che non cadono nel novero de' reati.

Un altro punto ancora non venne previsto nel progetto. Vi sono certi casi ne' quali la violazione della legge giunge al segno da eccedere i limiti dell'autorità di chi commette l'atto stesso; questo è quello che si chiama eccesso di potere, eccesso il quale qualche volta involge una prevaricazione. Ora, riguardo a quest'atto, nulla veggio che sia stabilito. Mi si dirà che questi possono cadere sotto il nome di reati; ma allora io farò presente che in questa categoria di reati sarebbe molto singolare che, per esempio, quando ad un magistrato d'Appello, o ad un tribunale in causa dove non vi fosse Appello (Mormorio) si venisse ad oggettare uno di quei tali vizi che costituisca un flagrante eccesso di potere, che, in questi casi si dovesse giudicare da un altro corpo giudiziario di egual grado. Questi casi sono tali che esigono un rimedio straordinario, un rimedio il quale deve principiare dall'annullamento dell'atto stesso. E qui devo far presente un'altra osservazione: questi provvedimenti di annullamento nulla possono avere di comune con quel provvedimento, che solo sarebbe riconosciuto dalle nostri leggi, e che si trova menzionato all'articolo 617 del Codice di procedura criminale, il quale, cioè, consiste nel far cassare l'atto nell'interesse della legge.

Nel caso dianzi previsto, il rimedio da usarsi sarebbe assolutamente diverso; diverso in quanto che l'annullamento per l'interesse della legge ha luogo solamente quando si sono lasciati trascorrere i termini che avrebbero dato campo al privato di ricorrere in Cassazione. (*Susurro*)

Nell'indicato caso, invece, non si parla di un provvedimento che interessi direttamente una parte, ma di uno che lede principalmente l'ordine pubblico. In secondo luogo il ricorso al magistrato di Cassazione, per solo interesse della legge, è lasciato nelle attribuzioni del Ministero pubblico, locchè vuol dire che il Ministero Pubblico, anche presso la Corte di cassazione, è in arbitrio se vuole o no usarne; ma quello che soprattutto forma la differenza si è che non si giungerebbe mai allo scopo con questa sorta di provvedimento, poichè con ciò non cesserebbe di esistere quel provvedimento stesso che si tratterebbe di fare annullare; ma questo annullamento può essere di grandissima importanza, perchè, se il provvedimento di un'autorità qualunque invade i limiti di un altro potere, è pur forza che venga richiamato ai propri confini.

Questi, mi si dirà, sono casi ipotetici; ma si debbono anche prevedere. Io suppongo che in un affare di massima importanza per un dicastero o di altro pubblico ufficio si venisse ad una decisione giudiziaria, per cui un intendente, od un qualunque funzionario dell'ordine amministrativo, fosse condannato ad indennizzazione per cose dipendenti dal proprio ufficio, che si invadesse in questo modo la competenza dell'autorità amministrativa. Suppongasì, per servirmi di un altro esempio, che un magistrato cui sia mandato ad interim una patente sovrana di grazia, ricusi di interimarla, oppure, interimandola, vi apponga delle condizioni. Si dirà forse che, cresciuto nella magistratura, io vada supponendo degli sconi che non possono suporsi in quest'ordine di funzioni? Potrei contentarmi di rispondere che io non credo con tutto ciò che siano stati i peggiori magistrati quelli che pensarono non potersi, in altre legislazioni, trasandare simili casi. Farò quindi presente che, ove tali casi si avverassero, è d'uopo che il potere esecutivo possa direttamente deferirli alla Corte di cassazione, od incarichi il Ministero Pubblico presso la medesima perchè ne provochi i provvedimenti.

Mi permetterò un'ultima osservazione sopra il capo III riflettente la disciplina. Questo capo III comprende nelle sue disposizioni non solamente i magistrati amovibili, ma tutto l'ordine giudiziario. Non mi soffermerò a minute osservazioni; tuttavia non posso a meno di muovere una domanda, alla quale l'ufficio centrale darà facile risposta; consiste essa nel sapere se con quest'autorità che forma l'oggetto del capo III, sezione 1^a e 2^a, si fa cessare quella forma di provvedimento che era conosciuta finora sotto il nome del giudizio di Assisie nei giudicenti. Questo giudizio, come è noto, prende radice nelle nostre antiche leggi; e bisogna convenire che, malgrado ne sia alquanto vieta l'apparenza, la sua indole è tutt'altro che spregievole, tutt'altro che contraria allo spirito delle istituzioni attuali; mentre se da un canto apre una certa larghezza all'incriminazione dell'altro, assicura gli stessi giudicanti che la loro gestione non è apprezzata col solo arbitrio del Ministero. Infatti, se si osserva quest'ordinamento nella sua origine, giusta la quale erano destinati i giudicenti in ciascun luogo per un triennio solamente, lo spirito di questa istituzione appare tale che il giudicante, sapendo di essere al fine del suo triennio soggetto a sindacato, sapeva egualmente che questo era regolato da una forma giudiziaria. Ora, riguardo a tal genere di provvedimento, io non vedo alcuna deroga nella legge; qualora esso pertanto sussista, dovrebbe collegarsi in qualche modo colle sue disposizioni. Vedo, per esempio, che i magistrati hanno anche giurisdizione sopra i giudici di prima cognizione del loro distretto, nei casi previsti dall'alineea 2 dell'articolo 35. In esso sta scritto così: « Che nelle materie disciplinali il magistrato di Cassazione ha giurisdizione sui propri giudici, eccettuato il primo presidente. Ha pure giurisdizione su tutti i giudici d'Appello di prima cognizione e di mandamento dello Stato, tuttavolta che i magistrati ed i tribunali, cui spetterebbe, ommettano o ricusino, o non possano esercitarla; locchè significa che il magistrato d'Appello non ritiene autorità sopra i giudici di mandamento, che nel senso in cui la ritiene il magistrato di Cassazione; ora è noto che questo giudizio di Assisie si esercita sotto la dipendenza dei magistrati d'Appello. Vedo dunque un'incertezza, la quale poi rimane anche maggiore, se si riflette che al magistrato di Cassazione è dato, come speciale attribuzione nell'articolo 35, « il diritto di proporre al ministro di giustizia in via disciplinale la revocazione dei giudici, salve le disposizioni del capo I riguardo ai giudici inamovibili. »

Tutte queste questioni sono tali che il farvi una breve risposta non sarà forse inopportuno.

Io dunque, ricapitolando, dirò che la legge lascia certamente molto a desiderare in varie parti; tuttavia non posso dissimularmi che il farne una compiuta, mentre non rispondono perfettamente a capello le altre parti della legislazione, ed i nostri Codici stessi, quali ora esistono, abbisognano assolutamente di riforma, non sia la cosa più facile, e che ciò possa ragionevolmente dare spiegazione di queste mancanze.

Io avrei desiderato che, per quanto era possibile, vi si fosse provvisto in queste disposizioni, particolarmente con quelle contenute sotto il capo II, che, secondo me, ne presentavano una certa opportunità. Tuttavia io porto tale fiducia nei lumi dei membri dell'ufficio centrale da rendermi certo che queste osservazioni non gli saranno sfuggite, ed immensamente confido nel senno del magistrato di Cassazione (il quale tiene posto sì eminente nell'ordine giudiziario) che, quando egli stesso nell'applicazione scorgerà le imperfezioni della legge, sapientemente avviserà ai rimedi che siano da suggerirsi.

MASSA SALUZZO, relatore. Io mi farò in primo luogo ad osservare al Senato che la questione essendo ancora sopra la

discussione generale, non debbò particolarmente combattere gli emendamenti che si sono proposti dall'onorevole senatore Stara; non entrerò nemmeno a parlare delle disposizioni speciali che sarebbero invocate dall'onorevole senatore Pinelli; pregherei il Senato ad osservare quale sia lo scopo, quale sia l'oggetto di questa legge.

Lo Statuto proclamava l'inamovibilità dei giudici; ma la norma colla quale questa inamovibilità dovesse essere regolata, non era indicata. Il potere esecutivo si trovava nella circostanza di un assoluto silenzio della legge, quando il bisogno del servizio della giustizia avesse richiamati provvedimenti per cui l'inamovibilità fosse venuta ad intralciare il buon andamento dello stesso servizio.

La legge che vi si propone provvede a questo scopo, e vi provvede anche portando qualche norma sopra il modo di regolare la competenza dei giudici e la loro disciplina. Come ben vedete, o signori, la legge ha questi tre punti; essa determina come o si possa perdere o si possa sospendere, od altrimenti venire modificata l'inamovibilità; e questa disposizione è precisamente quella del capo I; questo capo riguarda semplicemente i casi in cui l'inamovibilità può essere, secondo le circostanze, o perduta, o modificata.

Il capo II è diretto a stabilire la competenza relativamente ai giudici che si troverebbero nella circostanza additata dal progetto, cioè nella circostanza di giudicare se medesimi.

La legge adunque non ha oggetto di stabilire la competenza dei reati in quanto riguarda la materia, ma semplicemente di troncare qualunque questione relativa alla competenza personale.

Il capo V ha rapporto precisamente alle circostanze relative alla disciplina. Questi procedimenti disciplinali riguardano non solamente i giudici inamovibili, ma tutti quanti i giudici.

Così, scorsa in breve la natura di questa legge, io mi proverò a ragionare in genere dell'inamovibilità come venne concepita nell'articolo 1, onde riconoscere se veramente le espressioni che rappresentano nella legge la natura di questa inamovibilità, sieno discordi dal rimanente del progetto in modo da produrre una confusione, come si supponeva dall'onorevole signor senatore Stara.

Il primo articolo del progetto non fa altro che stabilire questo principio: che qualunque siasi la ragione per la quale venga ad essere sospesa, a cessare o ad essere modificata l'inamovibilità, non potrà esserlo se non a termini e nei modi stabiliti da questa legge. Come si osservava, la legge non è già diretta a formare un Codice particolare di procedura per i giudici inamovibili, nè una legge penale particolare per i medesimi. Per tutto quanto riflette i reati prevenuti dalle vigenti leggi, i giudici inamovibili saranno naturalmente soggetti alle disposizioni delle stesse leggi come i giudici amovibili. Non era dunque il caso di soffermarsi alle disposizioni particolari che riflettono la materia penale, nè a quelle che riflettono la procedura. La legge dell'inamovibilità non ha altro scopo se non quello di determinare in quali casi potesse questa essere modificata o venire a cessare; e per determinare questi casi, bisognava comprendere in che cosa consistesse quest'inamovibilità. L'inamovibilità primieramente consiste in che nessuno può essere privato della sua carica; e questa privazione si chiami con questo vocabolo, o si chiami revocazione, sarà sempre la stessa cosa, e si è cambiato qualche volta l'espressione appunto per non ripetere sempre gli stessi vocaboli.

La prima maniera colla quale si può perdere quest'inamovibilità potrebbe anche appellarsi destituzione, ma comunque

voglia chiamarsi, non potrà aver luogo se non nei casi determinati dalla legge. L'inaamovibilità potrà naturalmente perdersi non solamente colla destituzione, ma anche col collocamento in aspettativa, il quale caso è preveduto dalle leggi vigenti finora e da quelle che si venne modificando. In questa circostanza di aspettativa, il giudice non perde interamente l'inaamovibilità, ma questa viene quanto a lui modificata. Adunque anche questa modificazione non può aver luogo se non nella maniera stabilita dalla legge. Il giudice può essere messo a riposo, o con pensione o senza, secondo che le leggi lo pongono nella circostanza di avere o no diritto ad essa; e questo è appunto un altro dei casi nei quali quest'inaamovibilità può essere perduta, con maggiori o minori sacrifici, i quali modificano la situazione di colui il quale si trovi in uno di questi casi. Quindi, secondo questo principio, il giudice collocato a riposo, non potrà esserlo se non in virtù di quelle deliberazioni che sono previste dalla legge.

Vi era una questione assai ardua, quella cioè della traslocazione: questa questione è stata risolta in diverso senso nelle legislazioni di altri paesi che hanno istituzioni analoghe alle nostre.

Si è creduto nel progetto di legge di adottare il principio che queste traslocazioni appunto non possano farsi senza le condizioni volute e in modo diverso da quello prescritto.

I motivi ne sono riferiti nella relazione, onde facilmente può il Senato comprendere che la traslocazione può indurre il giudice in tale temenza per la sua posizione, per cui quasi illusoria si renderebbe l'inaamovibilità, se ad arbitrio del potere esecutivo, potesse essere traslocato da una sede all'altra, e così non trovarsi tranquillo dove esercita le sue funzioni.

Quando si posero questi principii, non è già che stabilire si volesse che in tutti i casi riferiti nei diversi articoli si possa sempre far luogo a tutti quei vari provvedimenti per i quali si modifica o viene sospesa l'inaamovibilità; ogni articolo provvede separatamente non più che a casi specifici in esso.

Se non sempre si parla del collocamento in aspettativa, si è perchè nei casi nei quali fu tralasciato questo provvedimento la legge stessa non credette opportuno di dare la facoltà di adottarlo, poichè le circostanze non erano tali che potessero indurre a proporlo.

Ciò posto, quando negli articoli de' quali si compone la legge si viene ripetendo quasi sempre le medesime espressioni colle quali potrà profferirsi la decisione o deliberazione del magistrato di Cassazione, la legge non è stata discordante da se stessa nel riferire casi diversi.

Credo adunque che in questa parte la legge non possa dirsi discordante, perchè usò sempre espressioni le quali sono conosciute e non possono indurre in errore chiunque vi ponga mente.

Si è elevata una grande questione intorno alla forza delle decisioni o deliberazioni che venissero profferite dal magistrato di Cassazione quanto a questa inamovibilità. L'ufficio centrale ha espresso, io credo, una formola assai chiara, come intendeva dovesse la legge venire intesa.

L'intenzione è questa, che tuttavolta che il magistrato di Cassazione viene deliberando o decidendo intorno alla sorte di un giudice, il quale si trovi nelle condizioni espresse nel progetto, questa decisione o deliberazione stabilisce legalmente la condizione di questo giudice; ma questa deliberazione debb'averne una esecuzione di fatto.

Ora, se si trattasse di una sentenza pronunciata in forza di una legge normale, è certo che il potere esecutivo non potrebbe impedire che avesse esequimento, tranne i casi di

grazia; ma allorchè si tratta di una legge eccezionale, come è quella che riguarda l'inaamovibilità dei giudici, era da determinarsi come si dovesse eseguire la deliberazione del magistrato nei casi appunto dei quali si tratta. Se il magistrato decideva che il giudice avesse meritato di essere assolutamente destituito, questa destituzione viene ad acquistare un carattere diverso da quello che avrebbe la decisione di un tribunale ordinario, poichè questo, fondato sulla legge, destituendo il giudice, allorchè si tratterà dell'esenzione, vi si troverà naturalmente applicata la legge ordinaria. Ma siccome nei casi della inamovibilità, la destituzione poteva provenire da circostanze di una più elevata considerazione rispettivamente al giudice privato della sua carica, così si crede che questa deliberazione, questa decisione della destituzione e del giudice debba avere ancora una sanzione di fatto, la quale entra nella prerogativa del potere esecutivo, anzi del potere reale. Difatti, se la destituzione venisse accompagnata da una pensione o da un collocamento a riposo, è certo che il collocamento a riposo e la pensione non potrebbero essere accordati che con l'apposito decreto del Re; il che non entra nelle attribuzioni del magistrato di Cassazione.

Adunque quest'esecuzione era necessario lasciarla al potere esecutivo, anche quando si trattasse di una semplice sospensione che richiedesse di surrogare un giudice ad un altro ed ancora più se si trattasse di una traslocazione, avvegnachè il magistrato di Cassazione non potrebbe traslocare un giudice dall'uno all'altro luogo. Da ciò emerge una necessità assoluta di due operazioni, una per decidere e l'altra per eseguire, e in questa necessità appunto l'ufficio centrale ha sempre creduto che si osservavano le norme costituzionali, non si ledavano le attribuzioni di un corpo nè di un altro, allorchè data la decisione, data la deliberazione, se si vuole, la sentenza venga trasmessa al ministro per eseguirla, lasciandogliene tutta la responsabilità.

Questa necessità non potendosi in verun modo eliminare, restava necessario il riformare le attribuzioni del magistrato là dove incominciano quelle del potere esecutivo.

Questa era la maniera proposta dalla maggioranza dell'ufficio centrale, onde serbare intatte tali attribuzioni, ritenendo a tal uopo le espressioni che furono inserite nel progetto ministeriale.

Si osservava, relativamente al capo terzo, che si sarebbero omesse delle circostanze per cui potevano essere meglio coordinate le attribuzioni e le competenze; ma su questo punto mi limiterò a ripetere che la legge odierna non è diretta nè a riformare il Codice penale, nè a portare variazioni al Codice di procedura penale o ad altre leggi di simil genere; conseguentemente questa legge si associerà in questa parte a tutte quelle che sono vigenti ed a quelle che verranno sancite; e perciò sembrava all'ufficio centrale che non fosse qui il caso di addivenire a particolari disposizioni di legge, nè in fatto di reati, nè in fatto di procedura o penale, o civile, perchè non hanno stretta relazione con questa nella circostanza in cui si propone di determinare gli effetti dell'inaamovibilità.

Si disse che nel capo terzo era troppo ristretta l'autorità accordata ai capi della magistratura, e troppa ampia l'autorità accordata ai corpi supra altri corpi, per cui l'azione di certuni in fatto di disciplina sarebbe forse rimasta senza effetto, e medesimamente sarebbe divenuta inefficace l'autorità dei capi della magistratura, non avendo se non che una semplice misura disciplinare senza alcun mezzo di contenere le persone sottoposte alla loro sorveglianza.

In questa parte però ha creduto l'ufficio centrale di atte-

nerà alla disposizione della legge, poichè ravvisò opportuno l'andare con gradazione, e che quindi se per mezzo della semplice sorveglianza non avesse potuto prevenire o contenere il giudice nei suoi doveri, allora sarebbero soltebrati gli altri provvedimenti di maggior rigore, cioè i provvedimenti che traggono seco le pene disciplinari.

Si parlò anche delle convenienze forse di provvedere a quei casi per i quali un giudice possa pronunciare la sentenza o scientemente ingiusta, oppure possa commettere eccessi di potere; e poi si tenne anche discorso delle maniere con cui si esercitarono per lo passato alcune sindacature delle Assisie dei giudici, e quale sarebbe l'ingerenza che si potrebbe dare ai magistrati sopra ciò. Su questo argomento l'ufficio centrale non credette entrare in discussione, appunto perchè possono formare oggetto di altre leggi, se però sarà il caso di ritornare sopra queste antiche istituzioni. Comunque sia, l'ufficio centrale si attenne semplicemente nella sua relazione a stabilire i principii dell'inamovibilità; affinché potesse avere eseguitamento, bisognava che fosse determinata, e bisognava pure che il potere esecutivo avesse norme onde contenere nei doveri quei giudici i quali, facendosi scudo appunto dell'inamovibilità, volessero prevalersene onde scostarsi dai loro doveri.

Ha trovato l'ufficio centrale che potevano esservi dei casi imbarazzanti, allorchando un giudice fosse nella circostanza di giudicare se stesso, ed ha riconosciuto che giacchè si parlava dell'inamovibilità, e vi potevano essere circostanze in cui non solamente i giudici inamovibili, ma anche gli amovibili dovessero essere tenuti nel loro dovere, si dovesse cogliere l'occasione di ammettere nella legge quanto forma l'oggetto della disciplina. E in quanto a questa disciplina lo crede che fossero anche coerenti a se stessi i principii svolti, e che quanto si stabilirà relativamente all'autorità dei capi della magistratura e relativamente alla giurisdizione dei corpi sopra i membri che li compongono fosse coordinato in modo da poter giovare a quel fine cui è diretta, cioè a rendere l'amministrazione della giustizia affatto indipendente dal potere esecutivo, ma dall'altro canto a contenere i giudici in quei limiti per cui non possa recare danno alla società la loro indipendenza.

Del resto credo che trattandosi a parte dei diversi emendamenti che sono proposti agli articoli dei quali è formata la legge sarà poi il caso di rispondere ai medesimi allorchando verranno formulati.

SCORRA, membro dell'ufficio centrale. Signori senatori, voi avete udito esposte con gravi parole dall'onorevole mio amico e collega il relatore dell'ufficio centrale le ragioni di questa legge: voi ne avete discorso il principio e ne avete seguito le conseguenze.

A togliere però alcune dubbietà, che per avventura potessero esistere, io mi permetterò d'intrattenervi ancora di alcune considerazioni che si fecero nel seno della vostra Commissione; queste considerazioni saranno come un'appendice di quanto meglio di me vi ha già esposto il mio collega; sarà un leggiadro commentario ad un autorevole testo.

La Commissione vide che l'oggetto di questa legge era di contrapporre immediatamente al fatto dell'inamovibilità dei giudici un sistema tanto di regole di questa inamovibilità, quanto di sorveglianza e unitamente di disciplina onde l'inamovibilità non potesse servire di manto agli errori ed agli abusi. E quindi la Commissione non si soffermò sul dubbio se non convenisse per avventura l'aspettare che questa legge si connettesse colle altre che debbono formare insieme con essa un corpo solo sull'ordinamento giudiziario: vide che vi

era necessità di operare attualmente; vide che vi era urgenza di comprendere insieme coll'uso di un altro privilegio, di un'incomparabile prerogativa quale è quella che si dà all'ordine giudiziario, i mezzi di reprimere gli abusi e gli errori; vide la necessità di instituire fin dai primi momenti in cui l'inamovibilità è in tutto il suo effetto verso tutti i membri che sono in grado di usarne il mezzo di affidare al potere disciplinare interno della magistratura la conservazione della sua dignità, la garanzia de' suoi provvedimenti.

Non si dissimulò per altro la Commissione che era importante che quanto prima si provvedesse per altre parti, e non dissimulò al Ministero il bisogno che si aveva che fra non molto si stabilisse per legge il come i magistrati potessero aspirare di diritto e con quali titoli alla pensione di riposo; non mancò di accennare anche con quali norme presso altre nazioni si affidasse un previo esame su queste materie ai collegi stessi della magistratura a cui i membri aspiranti al riposo appartengono.

Così pure la Commissione non mancò di accennare che si richiederebbero altre cautele più speciali di disciplina interna onde rafforzare i principii che si contengono in questo progetto, come, per esempio, lo stabilire certe periodicità di assemblee generali, certi gradi di insistenza del Ministero pubblico.

Ma a tutto ciò si rispose che in altra sede ed in tempo non lontano si sarebbe provveduto, e forse nella legge sull'ordinamento giudiziario non sarebbe già da parte vostra più questo desiderio.

V'ha di più; un onorevole oratore che mi ha presentato toccò dei casi in cui le parti lese possono agire in azione di risarcimento contro i giudici, ed a questo già si è allentato nel progetto del Codice di procedura civile che sta maturandosi nel Consiglio e nel Parlamento.

Per conseguenza non sarà mancanza né della Commissione, né del Ministero se questo progetto di legge quale vi è presentato sia alcun poco nudo e non accompagnato da quelle più ampie disposizioni che si sarebbero desiderate. Ma siccome nessuno può padrone del tempo, e che il tempo interpellava e fortemente voleva che quando vi aveva l'inamovibilità vi si unissero i mezzi onde mantenerla, onde impedirne gli abusi, la Commissione ha creduto che il meglio fosse l'adottare un progetto anche non completo, che il rimettere ad un tempo incerto ed indeterminato ciò che il presente esige. Sopra un'altra questione si è lungamente soffermata la Commissione, su quella che venne toccata dall'onorevole senatore Stara, questione alta, profonda; questione che involve, per così dire, gran parte dell'ordinamento del sistema costituzionale: la responsabilità dei ministri, l'indipendenza del potere giudiziale, ecco i due termini della questione.

Il potere giudiziario deve essere indipendente nelle sue azioni; nessun dubbio, il potere giudiziario è rappresentato dai giudici nominati ed istituiti dal Re; il potere regio è esercitato dai ministri, i ministri sono responsabili, dunque la responsabilità dei ministri s'implica anche in questi casi di nomine, di destituzioni, di sospensioni dei giudici.

Io non so guari come si possa la responsabilità scindere; so che la responsabilità si può circondare di tutti i lumi, di tutti i consigli, di tutte le previdenze, ma scinderla non credo sia possibile, come non si può scindere l'imputabilità d'un uomo cui è dato il libero arbitrio e l'uso della ragione. In conseguenza io credo, e tengo per fermo, che la responsabilità dei ministri è una sola.

Perciò, quando per fatti i quali non entrano nel dominio dell'azione veramente penale, sulla quale si esercita la potestà del magistrato, ma si tratta soltanto di quelle parti accessorie di cui tratta il progetto attuale, io ritengo che il Ministero debba circondarsi, appunto come diceva, di tutti i lumi, di tutti i consigli, di tutte le previdenze; ma che laddove si tratta di agire, cessi ogni altra responsabilità, e solo emerga la responsabilità del ministro, la responsabilità come agente del potere, la responsabilità come individuo.

La storia inglese, signori, ci rappresenta un caso particolare in cui si distinsero queste due responsabilità.

Voi vi rammentate, o signori, il famoso caso di Wilkes, che aprì tanto campo alle acerbe censure dell'autore delle Lettere di Junius. Ebbene, Wilkes, flagellato dal Ministero, flagellato dall'opinione, tuttavia incriminò i ministri, li accusò, li tradusse davanti ai tribunali, li fece condannare ad ammende, li considerò come privati.

I tribunali inglesi assunsero la vendetta della legge contro i ministri, come privati. Ma per la rinvocazione di funzionari pubblici, quando si tratta di esercizio di potere, allora sottra la giurisdizione parlamentare, e non altro che la giurisdizione parlamentare; perchè in questa parte la responsabilità dei ministri non è quella più del cittadino, è la responsabilità dell'agente del potere esecutivo davanti al potere legislativo.

Io perciò non riconosco in questa materia che una sola responsabilità; la responsabilità parlamentare davanti a cui debbono cedere tutte le altre. Quindi io non dissento di riconoscere libera l'azione del Ministero nell'ammettere o no le conclusioni che abbia emesso il magistrato di Cassazione.

Io riconosco la necessità dei consigli di previdenza, di circospezione; anzi io vi dirò, o signori, che faccio parte di quella minoranza che è indicata nella relazione, e che quando saremo all'articolo cui ciò si riferisce, mi permetterò di proporre una diversa redazione, per rendere più chiaro appunto il concetto che l'atto del magistrato di Cassazione non è che un atto precedente, non è che un parere giuridico, sicuramente avvalorato da tutta quella massima importanza che le viene dal magistrato che l'emette, ma che non lega per nulla l'azione ministeriale, e lascia perciò libera la responsabilità del Ministero.

Signori, io avrei qui terminato quelle poche osservazioni che mi suggeriva la memoria di quanto udii nel seno della Commissione, se non che non posso rimanermi come antico magistrato di muovere un'amichevole querela intorno a ciò che sfuggì dal labbro del senatore Stara; egli parlò di eccessi di potere sopra la magistratura che si lamentavano nei Governi assoluti.

Io so che di questi eccessi molti furono e gravi; se noi svolgiamo la storia de' Parlamenti francesi ne vedremo dei grandi e dei clamorosi. Ma avrei desiderato che il mio onorevole amico avesse fatta un'eccezione per questa terra che noi abitiamo, per questo regno in cui, prima ancora che si istituissero le franchigie costituzionali, v'era una franchigia insita, una franchigia riconosciuta per prudenza, mantenuta con saviezza dei nostri Re e dei ministri di questo Stato, ed era, che i magistrati, se non di diritto, si riconoscevano almeno di fatto per inamovibili. Signori, questa idea di inamovibilità della magistratura è talmente impressa in tutti coloro i quali fecero parte dell'ordine giudiziario, ed amministrarono con cura e zelo la giustizia, che anche quelli che erano i più restii ad ammettere limitazioni al potere sovrano, tuttavia convenivano che sarebbe stato utile il dichiarare inamovibile la magistratura.

Permettetemi, o signori, un aneddoto. Nel 1820, quando quel preclaro ingegno, quell'uomo di così alta e, direi quasi, di divina natura, il conte Prospero Balbo disponeva una nuova legislazione per questi Stati, raccolse intorno a sé l'eletta dei ministri e dei magistrati, e volle essere soccorso de' loro lumi, onde proporre quell'opera che, se fosse riuscita ad effetto, forse avrebbe risparmiato lagrime e sangue. (Sensazione) Fra i ministri congregati intorno al conte Balbo vi era un uomo di possente ingegno, di spirito acuto, che era riconosciuto come il capo della scuola politica così detta dell'autorità; era questi il conte Giuseppe De Maistre. Molti possono dissentire dalle opinioni del conte De Maistre in politica, ed io sono uno di quelli; ma tutti si accordano nel riverire il suo carattere, e come uomo e come magistrato, e nel riconoscere l'altezza e la fecondità del suo ingegno. Ebbene, la prima voce che si alzò per domandare che sotto il Governo assoluto si stabilisse l'inamovibilità dei giudici, fu la voce del conte De Maistre. Insistette su questa domanda; non so qual esito essa avrebbe avuto, perchè l'opera non fu ultimata, ma so che la proposta del conte De Maistre fu registrata negli atti del verbale del Consiglio di conferenza; e cito questo fatto, perchè mi pare che si possa opporre ai nostri amici ed ai nostri nemici. Credo che entrando nel campo dell'inamovibilità, noi entriamo in un campo che non si può dire nuovo per il Piemonte, e me ne felicito, perchè credo che la virtù degli avi si trasfonderà nella virtù dei nostri nipoti. (Segni d'approvazione)

STARA. Domando la parola per una semplice e breve osservazione intorno a quanto fu detto dall'onorevole preopinante, mio collega ed amico, conte Sclopis.

Quando parlai nel mio discorso dei mali, degli inconvenienti e dei disordini che si lamentavano nei Governi assoluti io non dissi se quelli fossero o no fondati. Segnalai un fatto; questo fatto è incontrastabile, io mi stetti lì, non parlando né del Governo nostro d'allora, né di altri, né cercando di esaminare la cagione di quei lamenti.

L'inamovibilità, siccome è intesa dall'ufficio centrale, pugna di fronte coll'articolo 69 dello Statuto, colla lettera e colle spirito dell'articolo 4 di questa medesima legge, la quale vuole che nessun giudice possa essere rimosso, se non nei casi preveduti e nelle forme stabilite da questa legge.

Se la inamovibilità si vuole intendere in tal modo, allora si sostituiscono altri casi, altre norme, per cui un giudice dichiarato, proclamato inamovibile possa essere rinvocato, sospeso, collocato a riposo; giacchè se il magistrato di Cassazione riconosce innocente un giudice, e il potere esecutivo potrà rinvocarlo; e per lo contrario se il magistrato di Cassazione lo avrà riconosciuto immeritevole di continuare nell'esercizio delle sue funzioni a causa de' suoi fatti compromettenti la dignità e la reputazione del corpo cui apparteneva, potrà per mezzo del potere esecutivo essere conservato in ufficio; io non veggo dove risegga la inamovibilità. Ma ciò non urla forse direttamente con quanto leggesi nell'articolo 10 della legge, nel quale si stabilisce che la deliberazione del magistrato di Cassazione sarà trasmessa dall'avvocato generale al ministro di grazia e giustizia, acciò promuova l'analoga firma reale? Da questo non si può certo trarre l'induzione che non si debba ricorrere al ministro, perchè egli non può fare né collocamenti a ritiro, o ad aspettativa, né dispense da ulteriore servizio, cosa che deve essere fatta dal Re; motivo per cui è detto nel progetto, che le deliberazioni del magistrato di Cassazione debbono essere trasmesse per mezzo dell'avvocato generale al ministro, affinché ne faccia uscire quel decreto che sia analogo alla stessa dichiarazione,

alla stessa sentenza del magistrato di Cassazione. In questo modo intesa, l'inaffidabilità sarà veramente una prerogativa; e laddove intesa nel modo che si vorrebbe dall'ufficio centrale, si riduce a mera parola, ad una proclamazione di principii che non ha in fatto veruna consistenza, che non produce in sostanza alcun effetto. Infatti, che cosa farebbe un giudice che si trovasse assolto o mandato libero dal magistrato, e cui il Ministero non conservasse in ufficio? Farà egli, qual giudice, citare il ministro davanti il Parlamento? E qui comincio col dire che nessun giudice mai sarebbe da tanto da intentare una lite davanti il Parlamento. Che è un meschino giudice in confronto del potere esecutivo?

Io non vedo il modo di uscire da questi impicci, fuorchè mantenendo inviolabile il principio dell'inaffidabilità, cioè che un giudice dopo tre anni non possa essere rimosso dalla sua carica che per mezzo di una sentenza del magistrato di Cassazione, secondo i casi e nelle forme che sono stabilite dalla legge, e che il potere esecutivo in questo non possa servire se non come di canale, come mezzo di esecuzione.

Quanto poi a quello che si è detto, che altre leggi si possono fare, e che altre leggi si stiano facendo, noterò che nel mio progetto di emendamento si è detto *nei casi previsti dalla legge*.

MASSA SALUZZO, relatore. Io credo che né le parole della redazione, né l'espressione della legge siano così ambigue da indurre le conseguenze le quali furono addotte dall'onorevole senatore Stara; io credo che l'ufficio centrale e la legge siano perfettamente d'accordo con lui, mentre si dichiara che dove esista dichiarazione del magistrato di Cassazione, debba il potere esecutivo uniformarsi, se così è lecito esprimersi, a questa dichiarazione, e in questa parte noi siamo perfettamente d'accordo; ma questa obbligazione che s'impone al potere esecutivo di uniformarsi, non è obbligazione che possa venire separata dalla sua responsabilità.

Il potere esecutivo ha libertà d'azione. Bisogna naturalmente fare una distinzione tra la moralità del fatto ed il fatto materiale.

Il magistrato di Cassazione, allorchando avrà pronunciato una decisione che colpisca un giudice nella sua inaffidabilità, l'ufficio centrale ha dichiarato che egli riserva sopra il potere esecutivo tutta la responsabilità di un provvedimento contrario alla dichiarazione della Cassazione: che cosa vuol significare questa espressione?

Che la responsabilità morale del ministro sarà quella di uniformarsi alla dichiarazione, decisione o sentenza (se così si vorrà chiamare) della Cassazione. Ma questa sentenza (sia pure una sentenza), avrà bisogno di un decreto reale, e questo, essendo sotto la responsabilità del potere esecutivo, non potrà mai ottenersi dal ministro o dal Re senza che l'uno e l'altro vi portino la loro adesione.

FRASCINI. Il signor senatore Stara vuole che la deliberazione della Corte di cassazione, qualunque ella sia, debba sempre avere il suo effetto, e che l'autorità reale non abbia più che a mandarla ad esecuzione; trova cioè che il ministro mancherebbe intieramente al dover suo ed agirebbe contro lo Statuto medesimo qualora non provocasse l'esecuzione assoluta della deliberazione della Corte di cassazione per mezzo di un decreto reale.

Esaminando, sia la lettera e lo spirito della legge che cade in discussione, sia la relazione fatta dall'ufficio centrale, io trovo necessario il fare una distinzione; devesi cioè distinguere tra il caso in cui la Corte di cassazione dichiara che non vi è luogo a punizione alcuna del giudice che si è denunciato, e quello in cui si dichiara assolto.

Nel caso in cui la Corte di cassazione dichiara doversi togliere l'inaffidabilità al giudice incolpato o diminuirne gli effetti, io credo che la prerogativa reale, di mandare o no ad effetto questa deliberazione, rimanga, cioè non ostante, salva. Tale è il senso letterale della legge; in tal guisa l'intese l'ufficio centrale, e tale, io credo, debba essere la vera intelligenza della legge non solo, ma la legge stessa.

Quando all'opposto la Corte di cassazione dichiara non essere luogo a punizione alcuna del giudice, se interviene un decreto reale, il quale dichiara cessato l'ufficio del medesimo, diminuiti gli effetti dell'inaffidabilità, allora io dico che quel decreto è affatto incostituzionale, allora resta intaccato il principio dell'inaffidabilità, allora il ministro si rende colpevole di violazione dello Statuto. (Bravo! Bene!)

Questa osservazione mi parve necessaria per portare qualche lume nella discussione. Io la sottometto al Senato. (Sogni di approvazione)

SALVAGNO, reggente il portafoglio di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Io non ho preso fin qui la parola, perchè ho veduto con piacere che l'ufficio centrale, ed anche i signori senatori che parlarono in modo generale sul progetto, convennero coll'opinione del Ministero.

Solo mi colpì l'osservazione del senatore Stara circa il significato da lui dato all'articolo 10.

A questo riguardo io fui prevenuto in ciò che io volevo dire dal senatore Frascini.

Io non saprei veramente d'onde, dal contatto del capo I di questa legge, si possa dedurre che sia riservato al potere esecutivo la facoltà di rimuovere quel giudice, il quale fosse stato dichiarato innocente dalla Corte di cassazione, ovvero che questo magistrato avesse dichiarato non farsi luogo a procedimento; tant'è che l'articolo 10 ordina il rinvio al Ministero delle declaratorie della Corte di cassazione, onde riconosca se si possa far luogo al collocamento a riposo o della dispensa da ulterior servizio. Io non credo quindi che a tale proposito si possa muovere dubbio, che questo progetto di legge diretto ad impedire che dall'inaffidabilità, guarentigia dell'ordine giudiziario e della società, possano nascere abusi, lo sia egualmente ad impedire che in modo qualunque dal potere esecutivo venga infranta una così importante guarentigia.

Tutte le altre osservazioni versano in sostanza sulla redazione degli articoli. Circa agli emendamenti che verranno proposti, io mi riservo di parlarne a suo tempo e qui mi permetta l'ufficio centrale che, anche riguardo agli emendamenti da lui proposti, io dichiaro francamente, come non potessi dubitare che da esso (composto di così egregi magistrati) non dovesse sorgere un progetto più elaborato e più chiaramente concepito. Ma dacchè questi emendamenti non toccano alla sostanza del progetto, io mi rimetterò intieramente alla saviezza del Senato, pregandolo però di considerare se questo provvedimento, il quale allo stato delle cose si può dire urgente, non meriti piuttosto di essere adottato quale fu presentato, massime che esso contiene disposizioni tali che valgono indubitabilmente a far sì che la guarentigia dell'inaffidabilità non sia lesa e produca a favore dell'ordine giudiziario e della società benefici effetti.

Quindi io dichiaro che sarei ben lungi dall'oppormi agli emendamenti proposti, molti dei quali riconosco rendere migliore la redazione della legge; mi limitai soltanto a fare quest'osservazione, rimettendomi del resto, come dissi, alla decisione che prenderà nella sua saviezza il Senato.

DI CASTAGNETTO. Signori, nella relazione che accompagna la presentazione di questo progetto, l'onorevole ministro

di grazia e giustizia così dice al Senato: « Avvicinandosi però il giorno in cui la più gran parte dei giudici attualmente in carica avranno conseguito il diritto di inamovibilità. » Io sono conscio, o signori, che non sarebbe prudentiale, dirò più, sarebbe forse anche colpa di sollevare una questione inopportuna, una questione che potesse suscitare delle giuste suscettibilità; il mio intendimento non è tale, ed io mi limiterò semplicemente all'incidente di queste sole parole, che confesso avrei molto desiderato non trovare scritte nella relazione.

Prego i miei onorevoli colleghi di persuadersi ch'io non sono mosso da un sentimento di leggerezza, e prima di domandare la parola io vi ho seriamente pensato; ma lungi dall'essere una inopportunità, credo anzi essere un dovere quello che il Senato sia geloso della sua prerogativa.

Le prerogative dei poteri dello Stato stanno scritte nello Statuto, e questo è il palladio delle nostre istituzioni, ed io credo che più i tempi saranno difficili, tanto più sarà nel coraggio e nella risolutezza di ciascuno dei poteri dello Stato ad agire ciascuno nella sfera delle sue prerogative, che potremo trovare la nostra salvezza.

Ora il Ministero, o signori, con queste parole (almeno nel senso che in me producono) ha implicitamente risolto una questione di diritto costituzionale, una questione che la Camera elettiva non ha voluto risolvere in massima, che il Ministero ed il Senato hanno in certa guisa interpretata in senso contrario, il primo proponendo, il secondo confermando l'elezione di molti, direi quasi, del maggior numero dei membri che siedono in questo Consesso.

In questo stato di cose, nel prender parte alla discussione ed al voto di questa legge, io dichiaro di farlo indipendentemente dal principio emesso nella relazione ministeriale.

Io rispetto l'opinione dell'onorevole signor ministro, il quale forse non ha veduto un dubbio di diritto costituzionale nella risoluzione da lui enunciata, ma io dichiaro francamente che l'opinione mia circa la questione dell'inamovibilità della magistratura non può discostarsi dal senso letterale dello Statuto, e quindi non potrei associarmi all'idea espressa nella relazione del signor ministro, né alla responsabilità delle conseguenze che abbiano potuto derivarne.

MASSA SALUZZO, relatore. Uno schiarimento solo darò in risposta alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Di Castagnetto: la Commissione osserva che i termini ne' quali fu concepito l'articolo 1 lasciano intatta appunto la questione dell'inamovibilità del triennio che è compiuto.

Consequentemente, se taluno crede di avere acquistato tale inamovibilità, anche per lo passato, credendola guarentita dai termini e dallo spirito dello Statuto, sarà sempre intatta la questione che mosse or ora l'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Se non v'ha altro oratore che chiegga la parola, io porrò ai voti la chiusura della discussione generale, non senza confidarmi che le ottime osservazioni fatte nella discussione generale, le quali appartenevano propriamente all'articolo 10 e ad alcuni altri articoli, saranno tenute in conto dal Senato, allorché si scenderà al loro esame, e si potrà in conseguenza allora risparmiare la ripetizione di quelle ragioni le quali hanno illuminato sin d'ora nella discussione generale l'animo dei membri del Senato.

Chi crede che la discussione generale debba essere chiusa voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

« Art. 1. I giudici, che a termini dell'articolo 69 dello Statuto hanno acquistato l'inamovibilità, non possono essere privati della loro carica, né sospesi dall'esercizio delle loro

funzioni, né senza il loro consenso traslocati o posti in aspettativa o a riposo anche con pensione di ritiro, od altro assegnamento, se non nei casi previsti da questa legge, e secondo le forme in essa prescritte. »

A questo articolo 1 il signor senatore Stara propone un emendamento così concepito:

« I giudici, che a termini dell'articolo 69 dello Statuto hanno acquistato l'inamovibilità, non possono essere rivotati né dispensati dal servizio, o collocati a riposo, od in aspettativa, anche colla pensione od indennità a cui possano, secondo il disposto dalla legge, avere diritto, né sospesi dall'esercizio delle loro funzioni, né senza il loro consenso traslocati, se non nei casi previsti da questa legge, e secondo le forme in essa prescritte. »

Prima di chiedere se quest'emendamento è appoggiato, farò notare al Senato che esso propriamente non si scosta per nulla dalla sostanza delle disposizioni dell'articolo 1 ministeriale: solo si sostituisce alla parola *privati*, parola generica, e che egli crede meno tecnica in questa materia, la enumerazione dei modi diversi coi quali si può essere privato perpetuamente o temporariamente dall'impiego, vale a dire la dispensa dal servizio, il collocamento a riposo, in aspettativa, o sospensione. Questa è la portata dell'emendamento.

(Volgendosi al senatore Stara) Se ella vuol ragionare partitamente su d'esso, oppure riferirsi a ciò che ha detto nella discussione generale...

STARA. Mi riferisco a quanto ho già detto.

PRESIDENTE. Allora chiederò se vi è chi appoggia l'emendamento.

(È appoggiato.)

Metto ai voti l'emendamento del senatore Stara, vale a dire l'articolo da lui surrogato all'articolo ministeriale.

GALVAGNO, reggente il dicastero di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Io credo che, dichiarandosi dallo stesso proponente che la sostanza dell'articolo non è variata, sia affatto inutile il variare i termini, quando tutti siamo d'accordo sul vero loro significato. Difatti alla parola *privati* si vuol sostituire quella di *rivotati*. Ora, oltre che queste due parole avranno lo stesso e medesimo effetto, mi pare che la parola *privati* si riferisce a tutti i mezzi coi quali uno può essere privato della sua carica, quando invece, a senso mio, dicendo *rivotati*, si riferirebbe solamente a uno dei mezzi coi quali uno può essere privato della sua carica.

Perciò io crederei che le parole *privati della loro carica* esprimano meglio il concetto che non quella di *rivotati*.

Che poi in quest'articolo siasi fatto menzione del collocamento in aspettativa, egli è conseguenza, non di questa legge, ma piuttosto delle leggi vigenti. Non vi ha dubbio che ora i regolamenti permettano il collocamento in aspettativa, ma l'articolo 1, che vuol consacrarne in tutta la sua estensione il principio d'inamovibilità fa avvertito il Governo che egli non avrà più nessun pretesto per rimuovere, neanche ponendo in aspettativa, perchè una volta si poteva dire: il tale è collocato in aspettativa, ma è ancora giudice, è considerato come impiegato, non è rimosso, e a termini di quest'articolo neanche il collocamento in aspettativa può servire di pretesto per rimuovere i giudici. Questo modo adunque è consentaneo allo stato attuale della legislazione, quindi io crederei che anche le parole « posti in aspettativa » possano essere mantenute in quest'articolo.

STARA. Il miglior pregio della legge è la chiarezza e la precisione; a me pare che colla parola da me surrogata a quella del progetto ministeriale la legge risulti assai più chiara e precisa.

La legge nell'articolo primo, come ho già avuto l'onore di fare osservare, dichiara i casi, i modi con cui può essere fatta affatto o pregiudicata l'inamovibilità.

Questi modi speciali sono poi contemplati e previsti in tutti i successivi articoli i quali non fanno più cenno nè di privazione, nè di revocazione, nè di altri modi già contenuti nell'articolo primo.

Dunque a me pare che maggiore precisione e lucidità debba venire alla legge, quando ad un' espressione vaga e generica, usata in questo articolo primo, il quale domina tutti gli altri, se ne surrogli una chiara e precisa, uniforme, analoga a quelle medesime espressioni che sono poi sempre adoperate in tutti i successivi articoli.

Si dice poi che nell'articolo primo si parla anche di collocamento in aspettativa, perchè le leggi ed i regolamenti attuali provvedono pure a questi casi; io mi feci carico di queste osservazioni nel mio ragionamento, ma, dissi, che se parlando del collocamento in aspettativa si voleva alludere non a questa sola legge, ma a quelle altre che già sono fatte o che si faranno, non che ai regolamenti che già esistono, allora l'espressione che s'incontra nelle ultime parole « se non nei casi previsti da questa legge, » non è più esatta, ma converrà invece generalizzarla, e direi « se non dai casi previsti dalle leggi; » e ciò perchè oltre questa legge di cui unicamente parla l'articolo primo, vi sono altre leggi, altri regolamenti, i quali stabiliscono i casi in cui un giudice anche inamovibile può essere collocato in aspettativa; a queste leggi, a questi regolamenti deve anche accennare l'articolo primo, laddove che mantenendolo quale è concepito, non solo non vi accenna, ma anzi esclude ogni altro regolamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Stara, ossia l'articolo da lui surrogato all'articolo ministeriale.

Chi l'approva voglia levarsi.

(Il Senato rigetta.)

Metto ai voti l'articolo primo...

GALVAGNO, reggente il dicastero di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro ha la parola.

GALVAGNO, reggente il dicastero di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Mi permetterò di fare osservare al Senato che le parole di questa legge sono riferibili soltanto ai casi previsti dalla legge stessa il che vuol dire che quantunque esistano altre leggi, le quali permettono di porre in aspettativa, non possiamo servirci di esse salvo che avvenendo i casi previsti dalla legge presente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo primo ministeriale. (È approvato.)

« Art. 2. Nel caso in cui venga ridotto il numero dei membri di un magistrato, o di un tribunale, la riduzione fra quelli inamovibili cadrà in ciascun grado soppresso sui membri meno anziani. »

Qui debbo far conoscere al Senato che il signor senatore Stara, sulla confidenza che egli ragionevolmente poteva avere, che il Senato accogliesse il primo emendamento, vale a dire l'articolo primo da lui proposto in surrogazione all'articolo ministeriale, aveva anche proposto una serie di trasposizioni d'articoli per cui, cominciandosi a ragionare della revocazione, poi dell'ammissione a riposo, quindi, in senso sempre graduato, dell'aspettativa e della sospensione, ricomponeva diversamente tutta la serie della legge, senza scostarsi dalla sostanza della medesima. Ora che l'articolo primo non fu ammesso, l'onorevole senatore riconoscerà forse la convenienza di prescindere da questo riordinamento della legge. Chieggo a lui se intenda insistere nella sua proposta.

STARA. Il mio emendamento sta, e credo dovervi insistere, perchè troverei con ciò la legge più coerente, più consentanea al disposto dell'articolo primo, di cui tutti gli altri articoli non sono che la sequela, non sono che l'esplicazione, e la semplice esplicazione: in quello si contemplano i modi in cui cessa l'inamovibilità; in questi prendendosi ciascuno di questi modi quali stanno collocati nell'articolo primo si svolgono, invece che il progetto saltella da un modo all'altro.

PRESIDENTE. Allora non posso dispensarmi dal far conoscere al Senato quale sia su questa serie di votazioni la proposizione del senatore Stara.

Egli vorrebbe che dopo l'articolo primo venisse il terzo; debbo quindi proporre al Senato la questione preliminare, cioè se intenda o no di votare l'articolo terzo prima del secondo.

MASSA SALIZZO, relatore. Nella relazione ci è mostrato come questa inamovibilità potesse essere penduta o modificata, sia che ciò avvenga per un fatto indipendente dal giudice, come sarebbe una legge, che o sopprima un tribunale od un magistrato o ne riduca il numero dei membri, o sia per fatto del giudice il qual fatto può essere multiplice.

Prima perciò di venire a parlare dei modi coi quali l'inamovibilità può essere modificata per fatto del giudice, si è creduto nel progetto di premettere il fatto della stessa legge. L'articolo 2 parla della legge. Sembra quindi più consentaneo cominciare dai fatti ai quali è estraneo il giudice, e venir poscia ai fatti suoi propri.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Stara è conosciuta; domando se la traslocazione su cui egli insiste, sia appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Se non vi ha chi parli sull'articolo 2, io lo metterò ai voti.

PIEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Piezza ha la parola.

PIEZZA. Io trovo in quest'articolo 2 un'espressione che non mi sembra chiara abbastanza.

In questo articolo si dice che « la riduzione fra quelli inamovibili cadrà, in ciascun grado soppresso, sui membri meno anziani. » Non mi è ben chiaro in questa locuzione se s'intenda dire sui membri meno anziani del tribunale stesso, oppure sui membri meno anziani di quel grado che si trovano nella pianta giudiziaria. Se s'intendesse con ciò di far cadere la riduzione dei membri meno anziani del tribunale, allora io troverei questa disposizione poco giusta, e che anzi indirettamente potrebbe prestarsi a far succedere degli arbitrii. Dico che la troverei poco giusta, perchè dato che si contempra il meno anziano in un tribunale, secondo le disposizioni di questa legge, potrebbe avvenire che fosse messo in disponibilità uno il quale avesse maggiore anzianità di un altro del grado stesso, e che sarebbe conservato pel solo motivo di trovarsi esso in quell'epoca addetto ad un altro tribunale.

Dico poi che ciò può anche prestarsi a far succedere degli arbitrii, perchè potrebbe benissimo avvenire che l'autorità superiore, volendo far cadere la riduzione sopra di un individuo piuttosto che sopra un altro, lo aggregi ad un tribunale sul quale sa che debbe succedere la riduzione, e così preporlo ad altri individui più anziani di lui.

Per togliere adunque la possibilità di quest'arbitrio, e perchè si faccia perfetta giustizia, mi pare che abbisognerebbero nella legge parole tali che dichiarassero che la riduzione deve cadere sui membri meno anziani di quel grado nella pianta del personale giudiziario.

JACQUEMOUD. Comme il pourrait arriver, quoique très-

raramente, che le nombre des juges d'une Cour ou d'un tribunal fût réduit par des motifs d'intérêt public, il était essentiel de déterminer de quelle manière cette réduction serait opérée. L'article second dispose que, dans ce cas, la réduction portera d'abord sur les juges de ce même tribunal qui n'ont pas encore acquise l'inamovibilité et successivement sur ceux qui l'ont acquise, en commençant par les moins anciens.

Pour se faire une idée exacte de cette disposition, il faut remonter aux motifs qui dominent toute la loi. En établissant l'inamovibilité des juges, l'article 69 du Statut a voulu les mettre à l'abri de l'action du pouvoir exécutif; mais il est à remarquer que le Ministère n'a pas la faculté de réduire par sa seule volonté le nombre des juges d'une Cour ou d'un tribunal. Une telle réduction ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un acte du pouvoir législatif.

Les juges n'ont donc plus à craindre dans ce cas les effets de l'arbitraire, à moins qu'on ne veuille supposer l'impossible, c'est-à-dire, que le pouvoir exécutif prévoie plus de trois ans à l'avance que le pouvoir législatif autorisera une réduction de juges dans un tribunal donné, et qu'il place un juge dans ce même tribunal, précisément afin qu'il soit atteint par la suppression. D'ailleurs, si cette prévision pouvait être supposée, le juge inamovible qui serait appelé dans ce tribunal, ne manquerait pas d'user du droit que la loi lui accorde, en refusant sa translation.

Le système de faire porter la réduction sur les juges inamovibles les moins anciens dans le corps entier de la magistrature serait peut-être plus juste en maxime, mais il offre de trop graves inconvénients pour qu'on puisse l'admettre, parce qu'il aurait pour résultat de désorganiser plusieurs autres tribunaux et d'occasionner de nombreux déplacements, toujours nuisibles à la bonne administration de la justice.

Enfin, la loi sur les pensions s'est occupée du sort des fonctionnaires mis en expectative pour cause de suppression d'emploi, et elle dispose que, non-seulement ils ne sont point privés de leurs appointements, mais encore qu'ils doivent être replacés dans le même grade et avec les mêmes avantages, aussitôt qu'il se fait des ouvertures dans la même carrière.

L'article en discussion accorde donc aux juges toutes les garanties désirables pour ce cas spécial, qui se présentera, du reste, très-difficilement; c'est pourquoi je pense qu'on doit admettre cet article sans aucune modification.

PLEZZA. L'onorevole preopinante, secondo il mio avviso, non ha data adeguata risposta alle ragioni che io ho detto. Non mi pare giusto, io dissi, che i meno anziani nella pianta giudiziaria conservino i loro posti sopra i meno anziani nei tribunali o nelle magistrature, perchè potrebbe darsi il caso che alcuno sia temporariamente rimosso dall'impiego, pel solo motivo che venne messo insieme a colleghi più anziani di lui.

Quanto a quello che l'onorevole preopinante ha risposto, cioè che non è possibile succedano arbitrii, perchè il meno anziano non poteva prevedere la legge, dirò schiettamente che questo non mi persuade. Il Ministero può benissimo mettere un giudice in un tribunale anche pochi giorni prima

della legge, e il giudice non può rifiutare di andare a quel posto. Approvatasi la legge, questo giudice resta meno anziano di tutti, perchè prima che questa legge fosse proposta, uno può accettare la traslocazione senza sapere che simil legge venisse proposta e sancita, e per conseguenza egli si vedrebbe rimosso.

CALVAGNO, reggente il dicastero di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola.

CALVAGNO, reggente il dicastero di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Prendo la parola soltanto per osservare che quest'articolo non lede l'inamovibilità dei giudici meno anziani, ma garantisce l'inamovibilità dei più anziani, inquantochè essi, essendo chiamati al primo posto, hanno diritto di occuparlo, appunto perchè sono inamovibili; nè il Governo potrebbe rifiutarsi di collocarli in altri tribunali, quando accettano di andarci, appunto perchè sono inamovibili, e perchè come tali debbono avere guarentigia che dalle loro funzioni giudiziarie non possano essere rimossi.

Quanto poi ai casi di soppressione di un tribunale, o di riduzione del numero, l'andar a ricercare il meno anziano in altri tribunali, anzichè in quello soppresso, che è quello stesso, sarebbe un inconveniente che lederebbe l'inamovibilità dei giudici che sono in altri tribunali. Qui vi sarebbe lesione di inamovibilità, e così l'inconveniente diverrebbe molto maggiore, posto il caso che s'intendesse quest'articolo nel senso in cui lo vuole il senatore Plezza.

PRESIDENTE. Se alcuno non domanda la parola non mi rimane che porre ai voti l'articolo 2.

STARA. Avrei da far osservare che a questo articolo, il quale nella mia redazione avea altra sede, io avea fatta una aggiunta, cioè avea contemplato il caso di coloro che furono collocati in aspettativa, e ciò per coordinare questo articolo che era il 15 a tutto il progetto.

Ciò nulla meno credo opportuno far questa osservazione, quantunque non sia stato ammesso dal Senato il mio primo articolo, perchè parlandosi nel primo articolo di coloro posti in aspettativa, non si fa di essi più parola nè in questo articolo nè negli altri.

PRESIDENTE. Crede ella dover insistere in questa sua aggiunta, quantunque il Senato siasi pronunciato diversamente sopra il suo progetto a fronte delle ragioni che ella addusse in sostegno? Se ella così pensa, io darò lettura dell'articolo da lei emendato, se giudicasse invece di prescindere...

STARA. Non essendosi approvato il mio primo articolo, ne prescindo, e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 2.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Chieggo al Senato se vuol continuare la discussione, oppure...

Voci. A domani a domani!

PRESIDENTE. Allora la seduta è sciolta, ed i signori senatori sono invitati per domani alle ore 2 precise.

La seduta è levata alle ore 8.